

STATUTO

EDEN PULIZIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BERNALDA MT LARGO ACHILLE
GRANDI 11/6

Numero REA: MT - 66384

Codice fiscale: 00709570774

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2006 - Statuto completo	2
--	---

dell'autonomia statutaria in materia di struttura organizzativa e di procedimenti decisionali, "ricomprendendo" l'ambito applicativo della piccola cooperativa nella disciplina codicistica della cooperativa a mutualità prevalente di cui all'art. 2522 del codice civile. -----

Propone quindi di trasformare la società dalla attuale forma di piccola società cooperativa a responsabilità limitata in quella di società cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2521 e seguenti del codice civile la quale sarà regolata dalle norme in materia di società a responsabilità limitata ed assumerà la denominazione di "Eden Pulizie Società Cooperativa Sociale" ed adottando un nuovo testo di statuto sociale nella cui redazione si è tenuto conto di detta maggiore autonomia riguardo alle norme relative al funzionamento della società nonché della necessità di uniformare alcune norme alle nuove disposizioni inderogabili della novella. -----

Il Presidente passa quindi ad illustrare più compiutamente, articolo per articolo, il nuovo testo di statuto proposto, precisando che lo stesso risulta nel suo insieme più adeguatamente formulato. -----

Udita la relazione del Presidente e dopo esauriente discussione si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità -----

----- DELIBERA -----

- - di trasformare la società dalla attuale forma di piccola società cooperativa a responsabilità limitata in quella di società cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2521 e seguenti del codice civile la quale assumerà la denominazione di "Eden Pulizie Società Cooperativa Sociale" e adotta un nuovo testo di statuto sociale che risulta nel suo insieme più adeguatamente formulato e nella cui redazione si è tenuto conto di detta maggiore autonomia riguardo alle norme relative al funzionamento della società nonché della necessità di uniformare alcune norme alle nuove disposizioni inderogabili della novella; -----

- - di approvare il nuovo testo dello statuto che regolerà la società nella nuova forma e che viene qui di seguito riportato. -----

"Statuto della "Eden Pulizie Società Cooperativa Sociale" ----

----- TITOLO I -----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----

E' costituita con sede nel comune di Bernalda (MT) la Società cooperativa denominata "Eden Pulizie Società Cooperativa Sociale". -----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. -----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----

Ai soli fini dell'articolo 111-ter Disp. Att. del Codice Civile le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Bernalda (MT) - via Vecellio civico 102. -----

Art. 2 (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

TITOLO II -----

SCOPO - OGGETTO -----

Art. 3 (Scopo mutualistico) -----

La società cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso attività produttive mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione. -----

Art. 4 (Oggetto sociale) -----

La Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: -----

- lavori di restauro di edifici e lavori di scavi archeologici; -----

- lavori edili in generale, di tinteggiatura ed imbianchimento degli immobili, lavori di isolamento, intonacatura, posa in opera di infissi, rivestimento di pavimenti e di muri; ----

- lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, con relativa manutenzione; -----

- gestione di bar, mense, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, di strutture ricreative per il tempo libero e lo sport, di stadi, di piscine, di campi da tennis, calcetto, di palestre ed altri impianti sportivi; -----

- gestione di parcheggi a pagamento, di aree a verde ed attrezzature; -----

- custodia e manutenzione di immobili, sia privati che pubblici; -----

- progettazione e gestione di attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Basilicata e di altri Enti pubblici, del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della Cooperativa; -----

- progettazione e realizzazione di attività e strumenti di politica del lavoro (lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità e similari) per l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani, disoccupati e persone in stato di disagio sociale; -----

- attività agricole e della silvicoltura; -----
- attività e servizi ambientali, di disinfezione e di pulizia degli ambienti, di costruzione, manutenzione e gestione di reti idriche e fognanti, di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, di raccolta differenziata dei rifiuti; -----
- gestione di laboratori artigianali di qualsiasi genere. ----

La società cooperativa sociale può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale, o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. -----

Per il raggiungimento degli scopi indicati la società cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. -----

La società cooperativa sociale, per la realizzazione dei suoi scopi, potrà stabilire convenzioni con Enti locali, con l'Amministrazione Statale o con altre Amministrazioni ed Enti; e richiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari, statali, regionali, sub-regionali, da Enti locali, da Associazioni, da Enti in genere e da privati. -----

La società cooperativa sociale potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, che fossero ritenute necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; precisandosi però che sono ovviamente escluse le operazioni ed attività vietate dalla legge e quelle riservate ad Enti o Società. -----

Tra l'altro, la società cooperativa sociale è facultata ad acquisire finanziamenti da parte dei propri Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia) e nei limiti prefissati dalla delibera CICC (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 03/03/1994 e successive determinazioni. -----

La società cooperativa sociale potrà partecipare ad aste e gare pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concorso ed alle trattative private. -----

TITOLO III -----

SOCI COOPERATORI -----

Art. 5 (Soci operatori) -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e conferiscono il loro lavoro nella Cooperativa ponendo a ri-

schio d'impresa il valore del conferimento stesso. L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto per i loro conferimenti di lavoro ad un compenso che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto, sulla base dell'apposito regolamento approvato con il consenso di tutti i soci ed in relazione al risultato economico dell'esercizio. -----
Salvo diversa autorizzazione dell'Organo amministrativo, non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. --
Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 D.M. 695/94, è fatto divieto, per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, di cui alla citata norma, di trasferire azioni o quote da soci giovani residenti nei territori di applicazione della legge a soggetti che non abbiano pari requisiti. -----
Art. 6 (Categoria speciale di soci) -----
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. -----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del --- codice civile. -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----
Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto, il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura

dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. -----
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. -----
Art. 7 (Domanda di ammissione) -----
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto. -----
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. -----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. -----
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. ----
L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-

ci. -----
Art. 8 (Obblighi del socio) -----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: -----
- del capitale sottoscritto; -----
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; -----
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----
Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----
La qualità di socio si perde: -----
1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----
2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -----
Art. 10 (Recesso del socio) -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. -----
Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. -----
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----
Art. 11 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; -----

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai ----- pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; ---

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. -----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art. 13 (Liquidazione della quota) -----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto ----- sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. --
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-
l'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 14 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-
teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e
con le modalità di cui al precedente art. 13. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla
data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li
rappresenterà di fronte alla Società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
2 e 3 del codice civile. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-
cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-
via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i
requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente
art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi
dell'art. 13. -----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un
rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico
possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per
causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società
esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste
dall'art. 7. -----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi
dell'art. 13. -----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati) -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-
to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla
data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
dell'Organo amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere
b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei
danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata
dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal
rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della
prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-
dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-

to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

TITOLO IV -----

SOCI SOVVENTORI -----

Art. 16 (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. ---

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100 (cento). Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 25 (venticinque). -----

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

Art. 19 (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione ----- dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: -----

- a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----
- c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per

i soci cooperatori; -----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi
i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,
spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'am-
montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assem-
blea nella delibera di emissione. -----
I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei
voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati
in assemblea generale. -----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-
denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-
plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto
tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e
il numero di voti da essi portati. -----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonia-
li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba
procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di
perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito
mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-
porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-
ri. -----
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-
l'emissione dei titoli. -----
Art. 20 (Recesso dei soci sovventori) -----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile
38, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora
sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-
bilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a nor-
ma del precedente articolo. -----
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-
nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori. -----
TITOLO V -----
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----
Art. 21 (Elementi costitutivi) -----
Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-
sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-
re ai limiti di legge; -----
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-
ti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci -
deceduti; -----
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; -----

d) dalla riserva straordinaria; -----
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. -----
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----
Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. -----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. -----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. -----
Art. 23 (Bilancio di esercizio) -----
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-

ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; -----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----

Art. 24 (Ristorni) -----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente. -----

TITOLO VI -----

ORGANI SOCIALI -----

Art. 25 (Organi) -----

Sono organi della Società: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico; -

c) il Collegio dei sindaci, se nominato. -----

Art. 26 (Assemblea) -----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero consegnata a mano ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. -----

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea) -----

L'Assemblea: -----

1) approva il bilancio e destina gli utili; -----

2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al

precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----

3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; -----

4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; -----

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; -----

6) approva i regolamenti interni; -----

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -----

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. -----

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. -----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. -----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. -----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni 50 (cinquanta) dalla data della richiesta. -----

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----

Art. 29 (Votazioni) -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. --

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

Art. 30 (Voto) -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; -----
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. -----
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. -----
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. -----
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. -----
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----
Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) -----
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----
Art. 32 (Amministrazione) -----
La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. -----
L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. -----
Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) -----
Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. -----

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----
E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. -----
Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni) -----
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----
Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. ----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -
Art. 35 (Integrazione del Consiglio) -----
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. -----
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione. -----
Art. 36 (Compensi agli Amministratori) -----
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. -----
Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. -----
Art. 37 (Rappresentanza) -----
L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. -----

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Art. 38 (Collegio sindacale) -----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. -----

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. -----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. -----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

TITOLO VII -----

CONTROVERSIE -----

Art. 39 (Clausola arbitrale) -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; -----

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione

alla clausola di cui al comma precedente. -----
Art. 40 (Arbitri e procedimento) -----
Gli Arbitri sono in numero di: -----
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 5.000
(cinquemila). Ai fini della determinazione del valore della
controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-
servati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice
di procedura civile; -----
b) tre, per le altre controversie. -----
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-
tore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio
del capoluogo nel cui territorio ha sede la società. -----
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. -----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-
sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. -----
Gli Arbitri decidono secondo diritto. -----
Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto
dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. -----
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-
zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto
termine per non più di una sola volta nel caso di cui
all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-
cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la
scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-
certamento o al rispetto del principio del contraddittorio. --
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-
sano, al momento della costituzione, le regole procedurali
cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni
caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. ----
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-
pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -
Art. 41 (Esecuzione della decisione) -----
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-
sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale
causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza
dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci
presumere il venir meno della sua leale collaborazione
all'attività sociale. -----
TITOLO VIII -----
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----
Art. 42 (Scioglimento anticipato) -----
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-
nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----
Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale) -----
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-

guente ordine: -----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
TITOLO IX -----
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----
Art. 44 (Regolamenti) -----
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28. -----
Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ----
Art. 46 (Rinvio) -----
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. -----
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----
Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci operatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità." ----
Avendo accertato i risultati della votazione per alzata di mano e null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie la seduta. -----
Le spese dell'atto e sue dipendenti sono a carico della società. -----
Di questo atto in parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su cinque fogli per venti facciate ho dato lettura al costituito che lo approva. -----
Firmato in originale: MARINO Rocco, Deodato Lapelosa notaio (vi è sigillo). -----